

Dichiarazione di esecutorietà - Impugnabilità - Esclusione -
Fondamento - Sindacabilità nel giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo o nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Sussistenza
- Conseguenze - Revoca con decreto - Provvedimento abnorme -
Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità. Corte di
Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19119 del 03/09/2009

La sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di
esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 cod. proc.
civ., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione,
promosso ai sensi dell'art. 645 o dell'art. 650 cod. proc. civ.,
ovvero nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa in base
al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun
mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto, e non essendo
proponibile il ricorso per cassazione. La revoca di tale
provvedimento, pronunciata con decreto da parte dello stesso giudice
che lo ha emesso, costituisce pertanto un provvedimento abnorme, in
quanto non contemplato dall'ordinamento, ed è impugnabile con il
ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19119 del 03/09/2009